

N. 730

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CASTELLI, CECCATO, SERENA,  
PERUZZOTTI e TABLADINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1996**

---

Nuove norme sui criteri di nomina del consiglio di  
amministrazione della RAI-TV S.p.a.

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le esigenze di riforma delle procedure di nomina del consiglio di amministrazione della RAI TV S.p.a. sono divenute indifferibili se si vuole restituire al Parlamento la sovranità su una materia tanto delicata per garantire il pluralismo della informazione. Per questa ragione il Parlamento deve intervenire per rinnovare l'attuale disciplina della società concessionaria del servizio pubblico, che attribuisce un potere esclusivo di nomina del consiglio di amministrazione ai Presidenti delle Camere e conferisce all'esecutivo, nella persona del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il potere di approvazione del piano di ristrutturazione aziendale.

Per questa ragione si propone un disegno di legge di un solo articolo, di cui si auspi-

ca una veloce approvazione, che dispone una procedura di nomina demandata a soggetti istituzionalmente rappresentativi dell'interesse pubblico per una corretta disciplina del mercato dell'informazione.

Per questo il servizio televisivo fornito dalla concessionaria dell'emittenza pubblica deve essere guidato da un consiglio di amministrazione fortemente legittimato quale espressione del Parlamento, delle regioni, dell'assemblea degli azionisti (che indichiamo al plurale in auspicio di una futura partecipazione privata nella RAI) e anche dei dipendenti della stessa RAI, a tutela di un sistema dell'informazione effettivamente garante dell'interesse pubblico e non referente ad interessi particolaristici.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonchè tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria.

